

*Schema-tipo di Statuto dell'Associazione regionale Acli Terra*

Statuto dell' "Associazione Acli Terra della Regione di ....."

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

- 1.1. E' costituita l'Associazione denominata:  
"Associazione Acli Terra della Regione di .....", di seguito indicata anche come Associazione regionale, e può essere correttamente identificata con la denominazione di "Acli Terra Sede regionale di ....."
- 1.2. L'Associazione è un'Associazione regionale professionale agricola promossa, per il tramite dell'Associazione nazionale Acli Terra (C.F. 97119990584), di seguito anche denominata "Associazione nazionale", dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) ed è costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e ha una durata indeterminata.
- 1.3. L'Associazione regionale opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.4. L'Associazione regionale rappresenta il livello regionale della struttura organizzativa della Associazione nazionale e, conformemente a quest'ultima, s'ispira ai principi e ai valori delle ACLI per la promozione degli operatori agricoli e delle popolazioni rurali, per la crescita integrale dell'uomo e per lo sviluppo solidale della società, ed esplica la propria attività prevalentemente nel territorio della regione di riferimento.
- 1.5. L'Associazione regionale opera in piena autonomia e responsabilità anche sotto il profilo organizzativo, gestionale, finanziario e patrimoniale, e, con riferimento alla Associazione nazionale, condivide pienamente, ed espressamente accetta il relativo Statuto ed i Regolamenti integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il processo di governance, necessario per

quelle particolari Associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale.

- 1.6. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione nazionale, è riconosciuta ed aderisce alla predetta Associazione Acli Terra a carattere nazionale.
- 1.7. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'Associazione nazionale Acli Terra, l'Associazione regionale accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della predetta Acli Terra nazionale impegnandosi al suo pieno rispetto.

### **Art. 2 - SEDE**

- 2.1. L'Associazione regionale ha sede in .....
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. E' data facoltà alla Presidenza regionale di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Comitato regionale.
- 2.4. L'Associazione regionale è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è eventualmente iscritta.

### **Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ**

- 3.1. L'Associazione regionale è parte della struttura della Associazione nazionale Acli Terra quale Associazione specifica statutariamente riconosciuta dalle ACLI per favorire la tutela ed assistenza dei lavoratori e delle loro famiglie - di cui, in base all'art. 1.5 che precede, condivide scopi e finalità - con operatività nel proprio ambito territoriale costituito dalla regione di riferimento.
- 3.2. L'Associazione regionale, nell'ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato nazionale, ha completa autonomia di iniziativa e di attività con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio regionale, ed elabora e sviluppa, al riguardo, una politica ed una azione a livello regionale secondo i principi di cui sopra.

- 3.3. L'Associazione regionale esercita un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento delle Associazioni Acli Terra provinciali sul territorio di riferimento, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti regionali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi vevoli nello stesso ambito regionale per lo svolgimento dell'attività istituzionale e, in generale, assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza dei propri associati.
- 3.4. L'Associazione regionale, nell'ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazioni, anche di natura economica, politica e legislativa sia per determinare una efficace azione a livello regionale, sia per supportare l'attività a livello provinciale, sia per coadiuvare l'Associazione nazionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale.

#### **Art. 4 – ATTIVITÀ**

- 4.1. L'Associazione regionale può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie al perseguimento ed al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2. A tale fine, in particolare, l'Associazione regionale può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
- 4.3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione regionale si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei soci. Può, in ogni caso, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di concedere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

#### **Art. 5 – SOCI - DIRITTI E DOVERI**

- 5.1. L'associazione Regionale costituisce articolazione territoriale della Associazione Acli Terra nazionale alla quale i soggetti interessati possono associarsi attraverso l'iscrizione presso una struttura territoriale provinciale, nei termini indicati dall'art. 3 dello Statuto dell'Associazione nazionale, degli appositi Regolamenti e sulla base delle specifiche disposizioni statutarie delle Associazioni territoriali provinciali che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci. Ad ogni effetto si riporta quanto segue:

- E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa;
  - Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
  - La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile;
  - I soci hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso dell'Associazione Acli Terra della Regione territorialmente competente e al Congresso dell'Associazione nazionale.
- 5.2. Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato.

#### **Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 6.1. Sono Organi dell'Associazione regionale:
- il Congresso regionale;
  - il Comitato regionale;
  - la Presidenza regionale;
  - il Presidente regionale;
  - Il Revisore Unico

#### **Art. 7 – CONGRESSO REGIONALE**

- 7.1. Il Congresso regionale è composto dai Presidenti Provinciali e dai delegati espressi dalle Assemblee congressuali delle Associazioni territoriali provinciali. E' convocato di norma ogni 4 anni, secondo l'apposito Regolamento approvato dal Comitato nazionale.
- 7.2. Il Congresso Regionale istituisce ed elegge, determinandone il numero dei componenti, il Comitato regionale cui delegare le proprie funzioni. Salvo diversa determinazione del Congresso regionale, e ferme restando le eventuali specifiche attribuzioni al Comitato regionale risultanti dal presente Statuto e dai Regolamenti, sono delegate al Comitato tutte le funzioni attribuite o attribuibili al Congresso regionale.
- 7.3. La durata in carica dei componenti del Comitato regionale è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso regionale.

- 7.4. In relazione all'attività del Congresso regionale in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente agli appositi Regolamenti nonché, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale.
- 7.5. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso regionale siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.
- 7.6. Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque in caso di adeguamenti dovuti a modifiche normative e regolamentari - previa autorizzazione della Presidenza nazionale dell'Associazione nazionale - le competenze in materia di modifiche ed adeguamenti statutari sono demandati al Comitato regionale che delibera ai sensi del successivo punto 8.6..  
Le modifiche statutarie non derivanti da adeguamenti normativi o regolamentari validamente deliberate ai sensi del presente articolo sono ad ogni effetto immediatamente valide ed efficaci e sono soggette a ratifica da parte del primo Congresso regionale tenuto successivamente alle predette modifiche.
- 7.7. Le deliberazioni del Congresso regionale e del Comitato regionale di cui all'articolo seguente, sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo organo, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione. Ogni delegato ha diritto di consultare il verbale del Congresso regionale e del Comitato regionale e di trarne copia.

## **Art. 8 – COMITATO REGIONALE**

- 8.1. Il Comitato regionale è l'organo appositamente delegato dal Congresso regionale per lo svolgimento delle funzioni proprie del Congresso medesimo.
- 8.2. Il Comitato regionale è composto:
- a) da cinque a quindici componenti eletti dal Congresso regionale, a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'Associazione regionale;
  - b) dal Rappresentante della Presidenza regionale delle ACLI.
- La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita dal Congresso regionale all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i

quattro anni e scade alla data del Congresso regionale fissata successivamente alla conclusione del mandato stesso.

8.3. Il Comitato regionale:

- a) è convocato dal Presidente regionale di norma ogni tre mesi e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o della corrispondente Presidenza regionale delle ACLI;
- b) è presieduto dal Presidente regionale, o, in sua assenza, dal Vice Presidente regionale a ciò delegato.

8.4. Il Comitato regionale, fermo restando quanto esposto al paragrafo 7 che precede ha le seguenti attribuzioni:

- a) elegge il Presidente regionale e, su sua proposta:
  - definisce il numero dei Vice Presidenti regionali e degli altri componenti la Presidenza regionale;
  - elegge il o i Vice Presidenti regionali e gli altri componenti la Presidenza regionale;
  - in caso di più Vice Presidenti, definisce quello vicario;
- b) attribuisce, tra i componenti la Presidenza regionale, le responsabilità dell'organizzazione, dell'amministrazione e di altri settori di attività, su proposta del Presidente regionale;
- c) approva gli eventuali Regolamenti integrativi delle disposizioni del presente Statuto;
- d) convoca il Congresso regionale;
- e) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e, se predisposto, quello preventivo;
- f) nomina il Revisore Unico.

8.5. In relazione all'attività del Comitato regionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, nonché alla modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente, si rinvia espressamente agli appositi Regolamenti, nonché, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale.

8.6. Le riunioni del Comitato regionale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Presidente regionale o dal suo delegato.

## **Art. 9 – PRESIDENZA REGIONALE**

- 9.1. La Presidenza regionale è l'Organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 componenti eletti dal Comitato regionale.  
La Presidenza regionale è composta dal Presidente regionale, da almeno due altri componenti eletti dal Comitato regionale e dal rappresentante della Presidenza regionale delle A.C.L.I..
- 9.2. La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita dal Comitato regionale all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data della prima riunione del Comitato regionale seguente alla riunione del Congresso regionale successiva alla conclusione del mandato stesso.
- 9.3. In relazione all'attività della Presidenza regionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, nonché alla modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente, si rinvia espressamente agli appositi Regolamenti nonchè, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale.
- 9.4. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza Regionale:
  - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - b) redigere e presentare al Comitato Regionale il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
  - c) redigere e presentare Comitato regionale il Rendiconto economico-finanziario, per ogni anno sociale, per la relativa approvazione.
- 9.5. Le riunioni della Presidenza regionale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Presidente regionale o dal componente presente in sua vece o dal suo delegato.
- 9.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.
- 9.7. I verbali delle sedute della Presidenza regionale devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

## **Art 10 – PRESIDENTE REGIONALE**

- 10.1. Il Presidente regionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione regionale di fronte a terzi e in giudizio.
- 10.2. In relazione all'attività del Presidente regionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo, si rinvia espressamente agli appositi regolamenti, nonché, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale.
- 10.3. Il Presidente regionale può delegare stabilmente, o di volta in volta, proprie competenze al/ai Vice Presidente/i regionale/i o ad altri componenti la Presidenza regionale.

## **Art.11 – REVISORE UNICO**

- 11.1 Il Revisore Unico ha il compito di controllare la contabilità ed in genere la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali. Il Revisore Unico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso regionale e del Comitato regionale; può essere invitato alle riunioni della Presidenza regionale.
- 11.2. La durata in carica del Revisore Unico è stabilita all'atto della nomina e in ogni caso scade alla data della prima riunione del Comitato regionale seguente alla riunione del Congresso regionale successiva alla conclusione del mandato stesso.

## **Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE**

- 12.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
  - d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche – non prevalenti – di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali e statutarie.
- 12.2. L'Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

### **Art 13 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

- 13.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 13.2. Il Rendiconto economico-finanziario viene predisposto dalla Presidenza regionale e deve essere depositato presso la Sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione del Comitato regionale fissata per la relativa approvazione e può essere consultato da ogni delegato.
- 13.3. La convocazione del Comitato regionale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può essere effettuata entro e non oltre sei mesi.
- 13.4. L'Associazione regionale ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art 14 – SCIOGLIMENTO**

- 14.1. Il Congresso regionale può decidere lo scioglimento dell'Associazione provinciale con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei delegati aventi diritto di voto.
- 14.2. In caso di scioglimento, il Congresso Regionale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 14.3. In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, delle Strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'Associazione nazionale Acli Terra.
- 14.4. In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell'Associazione Acli Terra nazionale i beni patrimoniali si trasferiscono alle Associazione nazionale A.C.L.I. promotrice.
- 14.5. Ove anche tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 15 – ULTERIORI DISPOSIZIONI**

- 15.1. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente di Acli Terra non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni.

## **Art. 16 - NORME FINALI**

- 16.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti applicativi, si rinvia in primo luogo alle disposizioni del vigente Statuto e del Regolamento dell'Associazione nazionale da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del Codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale – e regolamentari in materia.

## **Art. 17 – NORME TRANSITORIE**

- 17.1. In fase di costituzione dell'Associazione regionale e fino alla prima riunione del Congresso regionale successiva alla costituzione dell'Associazione, le competenze attribuite al Comitato regionale sono svolte dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle Associazioni territoriali provinciali della regione di riferimento.